



**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA MODALITA’ DI
INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
E LORO ATTRIBUZIONI”**

In data **12/12/2022**, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott.ssa Cazzato Silvia: *F.to S. Cazzato*

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna*

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Ing. Pepe Carlo: *F.to C. Pepe*

Sig. Riso Luigi: *F.to L. Riso*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli*

CISL/FSUR _____

FED. UIL Scuola/RUA: *F.to P. Spagnolo*

SNALS/CONFSAI _____

FED. GILDA UNAMS: *F.to G. Ghionna*

ANIEF: *F.to M. De Pascalis*

PREMESSA

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 43;

VISTO il Contratto Collettivo Quadro relativo al “rappresentante per la sicurezza”, sottoscritto il 10/07/1996, consultabile sul sito dell’ARAN;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 363, in data 5/08/1998, del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 (*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modificazioni e integrazioni;



Università del Salento

- VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, emanato con D.R. n. 524 del 20/7/2016;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 16/10/2008 e, in particolare, l'art. 52;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTA l'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”*, siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 8/11/2022;
- VISTA la Relazione illustrativa, in data 14/11/2022, a corredo della precitata ipotesi di Contratto integrativo, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente al Contratto medesimo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 183384, in pari data, per gli adempimenti di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7, comma 8, del CCNL di comparto del 19/4/2018;
- CONSIDERATO che il testo contrattuale non è corredato della Relazione tecnico-finanziaria, atteso che esso non comporta implicazioni di natura economico-finanziaria a carico del bilancio dell'Ateneo, fatti salvi i soli oneri relativi alla formazione ed all'aggiornamento degli R.L.S.;
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 15, in data 25/11/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con i vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge e contrattuali della Ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”*, siglata dalle parti negoziali in data 8/11/2022;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212 del 25/11/2022, con cui la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del *“Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”*, nel testo siglato in data 8/11/2022;

convengono di stipulare

il *“Contratto collettivo integrativo sulla modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e loro attribuzioni”*, nel testo siglato in data 8/11/2022, allegato al presente atto di cui è parte integrante.



Siglata il 8/11/2022

IPOTESI DI “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E LORO ATTRIBUZIONI”

Art. 1 (Principi generali e finalità)

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo definisce le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito R.L.S., le loro attribuzioni nell’Università del Salento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del D.M. n. 363/1998, del CCNL del comparto Università 2006-2009 (art. 52) e del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 524 del 20/7/2016.

2. I/le R.L.S. hanno come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Art. 2 (Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)

1. Il numero di R.L.S. nell’Università del Salento è complessivamente pari a n. 10, suddiviso nel seguente modo: n. 7 individuati tra il personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici e n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore (uno per l’area tecnico-scientifica; uno per l’area giuridico-economica; uno per l’area umanistico-sociale).

Art. 3 (Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e durata del mandato)

1. I/le n. 7 R.L.S. sono individuati/e per designazione dalla R.S.U., nell’ambito del personale tecnico-amministrativo e dei CEL, in servizio a tempo indeterminato, e vengono comunicati al Magnifico Rettore. La nomina degli/delle stessi/e è disposta con apposito decreto rettorale.

2. La designazione da parte della R.S.U. avverrà tendo conto delle indicazioni dei rappresentanti pervenute da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto e delle



Università del Salento

Organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL che abbiano almeno un componente eletto in seno alla R.S.U..

3. I nominativi dei/delle R.L.S. sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Università del Salento e comunicati ufficialmente ai responsabili delle strutture e a tutti i lavoratori universitari.

4. I/le R.L.S. rimangono in carica 3 anni dalla data di nomina stabilita con decreto rettorale e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di rinnovo della designazione alla scadenza.

Art. 4

(Rinuncia, cessazione e sostituzione)

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza dall'incarico di R.L.S., la RSU provvede ad effettuare una nuova designazione di R.L.S., comunicandola tempestivamente al Magnifico Rettore, per la successiva nomina.

2. Il/la R.L.S. che subentra in corso di mandato, rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.

Art. 5

(Accesso ai luoghi di lavoro)

1. I/le R.L.S. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando al Rettore le visite che intendono effettuare, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.

2. Il datore di lavoro e i/le RLS concordano le visite ed i sopralluoghi nei luoghi di lavoro. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.

Art. 6

(Esercizio del mandato)

1. I/le R.L.S., nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

2. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle R.L.S. è contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il/la R.L.S.:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;



Università del Salento

- c) è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 7 (Formazione)

1. I/le R.L.S. hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11.

2. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'Università del Salento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, ai/alle R.L.S. non meno di 8 ore di aggiornamento annue, così come previsto dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.



3. La formazione dei/delle R.L.S. deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati.

Art. 8

(Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni)

1. Il/la R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.

2. I/le R.L.S. dipendenti dell'Università del Salento dispongono, per lo svolgimento dell'incarico, di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, ulteriori rispetto agli eventuali permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.

3. Ai/alle R.L.S. non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50, del D. Lgs. 81/2008, ossia nei casi in cui: b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 ("Riunione periodica").

Art. 9

(Incompatibilità dell'incarico ricoperto)

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:

- l'appartenenza al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la carica di Medico Competente;
- la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;
- la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovvero la partecipazione in qualità di membro negli organi statutari sindacali;
- la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico.



Università del Salento

Art. 10 **(Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia.